

Cass. civ. Sez. V 6 agosto 2004, n. 15201

La IRTEL s.r.l., società concessionaria per alcuni comuni (Riva presso Chieri, Cigliano, Bosco Marengo e Crescentino) del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, notificava alla ITALTRIEST S.p.A., società che gestiva la pubblicità per conto della ESSO ITALIANA S.p.A., distinti avvisi di accertamento per omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, dovuta ai Comuni per gli anni di imposizione tra il 1995 ed il 1997, in relazione ad un cassone luminoso, recante i colori che contraddistinguono la società ESSO, cassone apposto sulle pensiline che proteggono i distributori di carburante con la scritta ESSO. La ITALTRIEST proponeva opposizioni agli avvisi, sostenendo che oggetto della tassazione non erano le pensiline delle stazioni di servizio, bensì i cassonetti luminosi apposti sulle pensiline, in quanto solo i cassonetti assolvevano ad una funzione pubblicitaria perchè recavano i colori della società distributrice del carburante.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenze del 20/11/97 e 16-9-99, e la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, con sentenza del 31-10-99, respingevano i ricorsi.

Invece, la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli, con sentenze del 11-11-98 e 28-4-99, accoglieva i ricorsi.

Proponevano gravami sia la IRTEL, sia la ITALTRIEST. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, previa riunione dei ricorsi, affermava che la superficie tassabile andava ristretta al rettangolo, racchiudente la scritta ESSO, delimitata dal vertice del fascione e dalla barra bianca verticale;

perciò annullava gli avvisi impugnati, relativi all'applicazione relativi alla applicazione della maggiore imposta, riconoscendo che il presupposto era individuato dalla legge nella superficie della minima figura piana geometrica in cui era circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari in esso contenuti.

Per la cassazione di questa decisione la IRTEL ha proposto ricorso, notificato il 4-12-01, con l'articolazione di un solo motivo.

Con controricorso, notificato il 12-1-02, resiste la ESSO ITALIANA.

Motivi della decisione

1 - La IRTEL con l'unico mezzo ha dedotto i seguenti profili di doglianza: la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7D.Lgs. 15-11-93, n. 507 e l'illogicità manifesta. Viene, in particolare, rilevato che: è manifestamente irragionevole l'aver escluso che al fascione rosso, contenente la scritta ESSO, nella sua interezza possa essere ascrivito alcun richiamo pubblicitario; è, invece, legittima l'applicazione dell'imposta all'intera superficie occupata dai fascioni colorati, poichè questi assolvono ad una inequivocabile funzione pubblicitaria, essendo diretto a promuovere, nei confronti

della generalità degli automobilisti, la vendita del carburante distribuito dalla ESSO e dei servizi erogati all'interno delle stazioni facenti capo alla stessa società.

La ESSO, in controricorso, replicava che: la definizione del presupposto dell'imposta doveva rinvenirsi nell'art. 5 e non nell'art. 7 [D.Lgs. n. 507/93](#); il fascione colorato non integrava il presupposto impositivo, di cui all'art. 5.2 - Il ricorso deve ritenersi destituito di fondamento alla luce del più recente orientamento di questa Corte (Cass. Sez. Trib., 15-5-02, n. 7031, emessa su fattispecie del tutto analoga).

L'art. 5 D.Lgs. 15-11-93, n. 507, al co. 1 individua il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata, tra l'altro, attraverso "forma di comunicazione visive", come appunto nella specie in esame; al co. 2 considera rilevanti, ai fini dell'imposizione, "i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi".

Quanto alle modalità di applicazione, per la pubblicità effettuata attraverso strutture piane, il co. 1 dell'art. 7 del richiamato D.Lgs. stabilisce che l'imposta va determinata "in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario".

Dall'esegesi letterale di quest'ultima norma si evince che l'imposta va determinata con riferimento alla figura che delimita i simboli, le diciture o gli altri segni, attraverso i quali sia formulato il messaggio pubblicitario, mentre restano sottratte ad imposizione le altre parti della medesima struttura che circondino tale figura.

Nel caso che ci occupa, l'imposta va applicata soltanto alla figura racchiudente la scritta ESSO, che - quale marchio di produzione e commercio - rappresenta il mezzo pubblicitario degli impianti di distribuzione della esso.

Le fasce o cassonetti di copertura e completamento degli impianti di distribuzione potrebbero costituire la base per il computo dell'imposta solo se le superfici ulteriori, rispetto alla parte coperta dal marchio ESSO, abbiano, per dimensioni, forme, colori o altre caratteristiche, una rilevante consistenza pubblicitaria oppure, per mancanza di separazione grafica, abbiano la valenza di componente aggiuntiva di un messaggio pubblicitario unitario.

I giudici di secondo grado hanno fondato la decisione sulla seguente ricostruzione: "la scritta ESSO compare sul fascione in posizione del tutto eccentrica, e cioè sul vertice dello stesso, ed è delimitata da una barra verticale bianca che vale a separare la scritta dal resto del fascione".

Quindi la Commissione Regionale con accertamento di fatto, congruamente motivato ed esente da specifica censura, ha accertato che i cassonetti luminosi, recanti la scritta ESSO, si presentavano autonomi rispetto all'area residua per una duplice considerazione:

una linea verticale separava le due parti; i cassonetti avevano un colore uniforme.

Pertanto, mancavano le condizioni, innanzi delineate, perchè anche l'area residua costituisse mezzo pubblicitario o rappresentasse unacomponente integrativa ed amplificativa del messaggio pubblicitario espresso dal marchio ESSO. Avendo la Commissione Regionale fatto corretto uso degli enunciati criteri applicativi della disciplina, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giustificati motivi, correlati alla natura ed alla novità della questione, per pervenire ad un'equa compensazione delle spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 26 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2004

